

ASSOLATTE

MODIFICHE AL DECRETO LEGGE 27/2019

ARTICOLO 3 – comma 1

Relativamente all'articolo 3 comma 1 si chiede di eliminare la parte relativa alle dichiarazioni in carico alle imprese concernenti le quantità di latte e di semilavorati importati. In particolare, si chiede la cancellazione delle parole:

“nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi.”

MOTIVAZIONI

Ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, le imprese che importano prodotti lattiero caseari da altri paesi dell'Unione europea sono tenute a dichiarare qualità - per singolo codice doganale - e quantità dei prodotti importati. Tali dichiarazioni vanno rese agli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari – UVAC, entro le 24 ore lavorative successive all'importazione della singola partita.

Per le importazioni di prodotti lattiero caseari provenienti da paesi che non appartengono all'Unione europea, le imprese sono tenute a presentare – prima della singola importazione - apposita comunicazione ai Posti di Ispezione Frontaliera – PIF, a sensi della normativa comunitaria (Decisione del 27 luglio 2012 e regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali).

Va inoltre ricordato che l'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 ha previsto l'obbligo di presentare gli elenchi degli acquisti di beni ricevuti da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'UE (c.d. Modelli INTRA).

Per l'adempimento di tali obblighi, le imprese sono tenute a presentare all'Agenzia delle Dogane apposita dichiarazione (modello Intra2 – bis) che, con cadenza mensile o trimestrale, a seconda delle quantità importate. La norma già vigente intende garantire l'assolvimento di due importanti funzioni:

- il controllo fiscale degli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea;
- le statistiche sullo scambio di beni effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea.

La disposizione prevista dal decreto in discussione costituisce pertanto un inutile ed ingiustificato aggravamento degli adempimenti a carico delle imprese, costringendole a fornire più volte le medesime dichiarazioni di dati già in possesso dell'amministrazione.

ARTICOLO 3 – comma 2

Si chiede di espungere dal testo l'intero comma.

MOTIVAZIONI

Scopo del decreto legge in discussione è quello di dare nuove regole al comparto ovicaprino, che vive una difficile situazione di mercato.

La disposizione in questione, invece, intende coinvolgere tutto il settore lattiero caseario, prevedendo un insieme di adempimenti amministrativi a carico di tutti gli impianti produttivi di tutte, Adempimenti che si ritengono ingiustificati e sproporzionati rispetto agli obiettivi prefissi.

A titolo meramente esemplificativo, va segnalato che per rispettare la norma, un'azienda di medie dimensioni sarebbe costretta a gestire la comunicazione mensile di informazioni relative a più di 1.200 diverse referenze, con un esagerato dispiego di risorse sia finanziarie sia umane.

Non vanno peraltro dimenticati i costi che l'amministrazione dovrebbe sopportare per adeguare il sistema informativo SIAN alle nuove disposizioni, in un momento in cui gli stessi vertici di AGEA dichiarano enormi problemi di organico e di bilancio dell'agenzia.

Va ancora sottolineato che gli attuali sistemi di controllo consentono di tracciare, in maniera trasparente, l'intero processo produttivo, dalla materia prima alla immissione in consumo del prodotto finito e che non sembra esserci alcuna necessità di imporre ulteriori onerosi obblighi informativi, che si pongono in contrasto con il divieto di aggravamento dei procedimenti amministrativi.

La disposizione, inoltre, complicherebbe e aggraverebbe l'attività degli Organi di controllo, che dovrebbero verificare, con specifici sopralluoghi, le informazioni fornite dalle imprese e la loro corrispondenza con i documenti presenti in azienda.

Le previsioni del Decreto si pongono, infine, in netta contraddizione con la recente normativa di semplificazione che ha previsto l'abrogazione di alcuni registri di carico e scarico, come – ad esempio - quello del burro.

Articolo 3 comma 4

Si chiede di modificare il testo come segue

“Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 1 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 3.000.”

MOTIVAZIONI

I tempi di registrazione delle consegne di latte bovino sono oggi fissate in venti giorni dalla fine del mese, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia (reg. 1308/2013). Non c'è motivo per prevedere tempistiche differenti per gli altri settori, né di ridurre i tempi di dichiarazione per il settore bovino.

Le sanzioni previste dal decreto legge sembrano spropositate, soprattutto nelle sanzioni amministrative accessorie.